

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE

Approvato con delibera di cc n. 16 del 22/7/2020

Art. 1

La celebrazione del matrimonio, come regolato dagli artt. 101 e 106 e seguenti del Codice civile è attività istituzionalmente garantita.

Il D.P.R. 396/2000 - Regolamento dello Stato Civile, all'art. 3, prevede, altresì, che "1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato civile. 2. Gli uffici separati dello Stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto."

I siti debbono essere nella disponibilità giuridica del Comune, vincolata alla celebrazione di matrimoni da parte dell'Ufficiale di Stato civile.

Art. 2

La "casa comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:

- a. Ufficio del Sindaco (nelle ipotesi di presenza dei soli sposi e relativi testimoni)
- b. Sala consiliare
- c. Corte San Pietro

La Giunta comunale, laddove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma precedente, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento.

E' facoltà della Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, definire ulteriori uffici separati di stato civile da effettuarsi anche fuori dagli spazi di proprietà dell'Amministrazione comunale, definendo contestualmente le modalità organizzative, orarie e tariffarie conseguenti.

Art. 3

La richiesta di matrimonio viene presentata presso l'Ufficio di Stato Civile, anche contestualmente alla richiesta delle preliminari pubblicazioni.

Per le celebrazioni in "Corte San Pietro" l'autorizzazione all'utilizzo della sala viene rilasciata dall'Ufficio Segreteria entro 10 giorni dalla domanda, previo pagamento della tariffa di cui al successivo art. 6.

Art. 4

I matrimoni civili sono celebrati all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato civile e al sabato non festivo

La celebrazione richiesta in giornate festive è prevista solo per eccezionali motivi, documentati per iscritto. In tali ipotesi, la celebrazione sarà concordata con il Sindaco pro tempore.

Art. 5

Per quanto riguarda le sedi comunali, alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale ove avverrà la celebrazione, ad esclusione dell'Ufficio del Sindaco; esse sono direttamente responsabili dei danni recati alle strutture esistenti e sarà loro cura la rimozione degli addobbi collocati.

E' consentito lo svolgimento di servizi video/fotografici e l'uso di strumenti musicali.

Art. 6

I matrimoni celebrati nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare non comportano alcuna spesa per gli sposi.

Ai matrimoni celebrati al di fuori dell'Ufficio del Sindaco e della Sala Consiliare *vengono applicate tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in modo differenziato per residenti e non residenti.*

Si intendono residenti gli sposi dei quali almeno uno abbia la residenza nel Comune di Zibido San Giacomo al momento della richiesta di celebrazione.

La Giunta comunale, con proprio atto, potrà modificare le tariffe di cui sopra.

Art. 7

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'Ufficio di Stato civile.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecuzione della delibera di approvazione. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle Unioni Civili per quanto compatibili.